



Alla c.a.
RPCT dell'Azienda Sanitaria Provinciale di OMISSIS
Avv. OMISSIS

Fasc. UVCAT 184/2023

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere del RPCT dell'Azienda Sanitaria Provinciale di OMISSIS in merito all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 34, comma 2, della Legge Regione OMISSIS n. OMISSIS (prot. ANAC n. OMISSIS)

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale il RPCT dell'Azienda Sanitaria Provinciale di OMISSIS ha richiesto all'Autorità un parere in merito all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 34, comma 2, della Legge Regione OMISSIS n. OMISSIS, si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne l'art. 34, comma 2, della Legge della Regione OMISSIS n. OMISSIS, secondo cui *«Agli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è fatto obbligo di provvedere alla pubblicazione, in un'apposita sezione del portale web dedicata alla trasparenza, dell'elenco aggiornato di tutte le aziende erogatrici di beni e servizi presso l'ente medesimo. Detto elenco deve riportare il numero, i nominativi, le mansioni e la tipologia contrattuale del personale assunto di ciascuna azienda, anche partecipata»*.

Tale comma deve essere letto anche in combinato disposto con il primo comma del medesimo articolo, il quale prescrive che *«Ferme restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione, trovano applicazione nella Regione gli obblighi di pubblicazione stabiliti e disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni»*.

Alla luce di quanto sopraesposto, appare quindi che la disposizione regionale mantenga fermi gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013, prevendendo soltanto un ulteriore obbligo al comma 2 del citato articolo.

Sul punto, giova richiamare, in primo luogo, la delibera ANAC n. 1310/2016 (§ 1.4) che, nel ridisegnare l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza, ha chiarito quali pubbliche amministrazioni sono destinatarie degli obblighi di trasparenza. All'interno di tale categoria sono annoverabili anche le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La questione inerente all'assoggettabilità delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obblighi di trasparenza previsti per le altre amministrazioni dello Stato è oggi risolta in senso positivo tenuto conto di quanto previsto all'art. 49, co. 4, d.lgs. 33/2013, secondo cui *«Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti»*.

Di conseguenza, in nessun caso le Regioni a statuto speciale e le province autonome possono derogare ai contenuti del decreto che costituiscono livello essenziale delle prestazioni ("LEP") erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) Cost.

Trattasi di materia di competenza cd. trasversale, che incide su ambiti di legislazione sia nazionale che regionale che si pone l'obiettivo di garantire nell'intero territorio nazionale precisi *standards* e livelli minimi ed inderogabili di tutela dei servizi (Cfr. art. 1, co. 3, d.lgs. 33/2013).

Fermo restando quanto appena detto, le Regioni possono comunque prevedere normative specifiche in materia di obblighi di trasparenza, pur non potendo tali disposizioni prevedere livelli di tutela della trasparenza minori rispetto a quelli previsti dalla legislazione nazionale. Al contrario, le Regioni possono dettare previsioni normative più penetranti rispetto a quelle statali.

L'Autorità ha già avuto modo di precisare che, se tali informazioni contengono anche dati personali, è necessario, nel bilanciamento tra i valori di analogo rilievo della trasparenza e della *privacy*, che vi sia una adeguata base normativa di riferimento cui ancorare la previsione di uno specifico obbligo di trasparenza, indipendentemente dalla circostanza che tale base provenga dal legislatore nazionale o da quello regionale. Invero, nel PNA 2019 (cfr. Parte III, § 4.2.) è stato chiarito che la diffusione sui siti *web* istituzionali di informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali da parte dei soggetti pubblici è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di riferimento, che sia essa nazionale o regionale.

Ove, invece, manchi sia una base normativa di carattere nazionale che regionale, i dati possono, se del caso, essere pubblicati in forma aggregata, ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013, come dati ulteriori, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, previa anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'1 febbraio 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente